

Disposizione del 12.07.2016

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA

VISTA:

- la legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, "Sviluppo Regionale della società dell'informazione", e successive modificazioni;

PREMESSO CHE:

- attraverso la L.R. 11/2004 la Regione Emilia-Romagna persegue le finalità di assicurare a cittadini, imprese ed enti condizioni di sviluppo delle loro attività e relazioni, promuovendo le potenzialità delle ICT nella prestazione di servizi e nell'accessibilità e scambio di dati;
- più precisamente la L.R. 11/2004 prevede che la Regione Emilia-Romagna:
 - favorisca il collegamento con i livelli di governo nazionale e comunitario, con le altre Regioni ed il sistema delle autonomie, promuova il coordinamento delle iniziative e la realizzazione in ambito regionale dei progetti nazionali e sopranazionali, assicuri standard di qualità e adeguate modalità di monitoraggio per l'accessibilità e il trattamento dei dati necessari ad alimentare i servizi statistici ed informativi;
 - curi la progettazione, l'organizzazione e lo sviluppo di sistemi informativi, anche attraverso la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni, per l'utilizzo integrato delle basi di dati esistenti, e per la raccolta ed il trattamento delle informazioni, per lo sviluppo integrato dei servizi;
 - realizzi adeguate sinergie nell'utilizzo delle potenzialità delle ICT, e persegua quindi lo sviluppo delle reti strumentali, organizzative ed operative e lo sviluppo integrato dei servizi attivi sulla rete della pubblica amministrazione attraverso la collaborazione con le amministrazioni periferiche dello Stato, il sistema delle autonomie locali e, più in generale, tutti i soggetti pubblici e privati e le organizzazioni sociali operanti sul territorio;
 - intervenga con iniziative dirette a specifiche realizzazioni e con azioni di coordinamento e supporto delle attività e iniziative di cittadini, imprese e istituzioni;
- la Regione provvede a dare attuazione alle finalità e agli obiettivi della legge 11/2004 mediante:
 - l'ottimizzazione delle infrastrutture regionali di connettività per facilitare l'interscambio di dati tra Enti territoriali, tra Enti territoriali e Pubblica Amministrazione centrale, tra Enti territoriali e Istituzioni operanti in ambito locale, nazionale ed internazionale;

- la semplificazione dei rapporti tra soggetti privati e Pubbliche Amministrazioni, nonché l'ampliamento dell'offerta di servizi pubblici integrati;
- in particolare la L.R. 11/2004:
 - all'art. 3 pone tra gli obiettivi specifici della Regione l'attivazione della rete telematica regionale per lo scambio di dati e servizi tra Enti del territorio;
 - all'art. 9 istituisce la rete regionale a banda larga destinata a collegare le Pubbliche Amministrazioni della regione, denominata LEPIDA con Delibera di Giunta Regionale n. 1056/2004;
 - all'art. 10 autorizza a costituire una società per azioni per la fornitura della rete.

VISTO CHE:

- per realizzare e gestire compiutamente gli indicati obiettivi della L.R. 11/2004, in attuazione dell'art. 10 della stessa legge, la Regione Emilia-Romagna, con propria delibera 1080/2007, ha autorizzato la costituzione della Società "Lepida S.p.A." ad intero capitale pubblico, che ha il compito di gestire la rete LEPIDA e il suo raccordo con il sistema pubblico di connettività (SPC) e definire in progetti esecutivi con valenza di sistema regionale le indicazioni di indirizzo ricevute;
- ai sensi del citato art. 10, comma 4, L.R. 11/2004, la partecipazione al capitale di Lepida S.p.A è riservata ad enti pubblici;

CONSIDERATO CHE:

- l'adesione alla società Lepida permetterebbe all'Azienda Servizi Bassa Reggiana di:
 - partecipare compiutamente ai descritti obiettivi della Rete delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna, così come previsti nella L.R. 11/2004;
 - usufruire dei vantaggi relativi all'erogazione di servizi ICT, previsti per i soli soci;
- i Comuni partecipanti l'Unione Bassa Reggiana sono già soci di Lepida S.p.A.;
- l'Unione Comuni Bassa Reggiana è già socia di Lepida S.p.A.;
- il Direttore dell'Azienda con disposizione del 26.05.2015 ha inviato la propria manifestazione di interesse all'acquisto di azioni della società Lepida S.p.A.

PRESO ATTO CHE:

- Il Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento con gli Enti Locali (CPI) della Regione Emilia-Romagna del 04.12.2015 ha avallato la manifestazione di interesse all'ingresso nella compagine sociale di Lepida S.p.A. dell'Azienda Servizi Bassa Reggiana;
- l'Assemblea dei Soci di Lepida S.p.A. del 18 dicembre 2015 ha approvato:
 - a) la possibilità al CDA di procedere all'acquisto di azioni proprie nel rispetto dei limiti

previsti dall'art. 2357 c.c, avendo acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale, per un massimo di n. 50 azioni da pagarsi al prezzo pari al valore nominale di Euro 1.000,00 cadauna, con pagamento da eseguirsi in un'unica soluzione all'atto della stipulazione del contratto di compravendita, per un controvalore massimo di Euro 50.000,00, pari allo 0,82% del capitale sociale, per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data odierna; b) la possibilità al CDA alla cessione, al valore nominale di Euro 1.000,00, a soggetti in possesso dei requisiti soggettivi di cui l'art. 6.1 dello Statuto, delle azioni proprie così acquistate, previa esplicita indicazione del Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento con gli Enti Locali;

VISTO CHE:

- l'art. 3 della Legge 24.12.2007, n.244 (Finanziaria 2008), testualmente dispone:
 - "comma 27: al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, non possono costituire società, aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale...(omissis)... e l'assunzione di partecipazioni in tali società, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza"
 - "comma 28: l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei suddetti presupposti di cui al comma 27"
- l'art. 42, comma 2, lett. e) del Tuel - D.Lgs. n. 267/2000 - e ravvisata la propria competenza;

VALUTATO, a seguito di opportuna ricognizione in merito alle attività svolte dalla Società Lepida, che sussistano i presupposti di cui al comma 27 e segg. dell'art. 3 — Legge n.244/2007 (Finanziaria 2008), al fine dell'assunzione di nuove partecipazioni societarie da parte dell'Azienda in quanto la Società Lepida ai sensi del proprio Statuto, provvede all'espletamento di servizi pubblici di interesse regionale e locale e di attività di interesse pubblico, in ossequio alle finalità generali stabilite dalla L.R.n.11/2004 "Sviluppo regionale della società dell'informazione";

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, vantaggioso e coerente con le azioni fin qui adottate dall'Azienda, acquistare e sottoscrivere un'azione da nominali Euro 1.000(mille) della società Lepida S.p.A.;

DISPONE

1. di autorizzare l'acquisto da Lepida S.p.A. di n.l azione del valore nominale di Euro 1.000,00 della società stessa

2. di trasmettere copia della presente disposizione a Lepida S.p.A.
3. di dichiarare la presente disposizione immediatamente eseguibile

Il Direttore
Cristian Fabbi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lgs.39 del 12.02.1993)